

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	1272	Revisione dei film e dei lavori teatrali (2306),	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		CALABRÒ Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);	
ANGIOY ed altri: Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (1715)	1272	VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa (1136) .	1275
PRESIDENTE	1272, 1273, 1274	PRESIDENTE	1275, 1283
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1272	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283
TAROZZI	1272	FERRI	1277, 1278, 1282
BUBBIO	1272	BOZZI	1280, 1281, 1282
ANGIOY	1272, 1273	SCHIAVITTI	1278, 1279
JACOMETTI	1273	LUZZATTO	1279, 1280, 1281, 1283
GIANQUINTO	1273, 1274	GIANQUINTO	1279, 1280, 1283
LUCIFREDI	1273, 1274	MANZINI	1279, 1281
FERRI	1273	LUCIFREDI	1280, 1281, 1283
AGRIMI	1273	Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
DE MEO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1274	DIECIDDE ed altri: Disposizione a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (2632) .	1283
FRANCESCHINI GIORGIO: Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. (2944)	1275	PRESIDENTE	1283, 1284
PRESIDENTE	1275	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1283
ANTONIOZZI, <i>Relatore</i>	1275	ORTONA	1283
FERRI	1275	SCHIAVETTI	1283
FRANCESCHINI GIORGIO	1275	LUZZATTO	1283, 1284
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1275	BERNARDINETTI	1284

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>).	
ALESSANDRINI. Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese (2818)	1284
PRESIDENTE	1284
GIANQUINTO	1284
SAMPIETRO UMBERTO. <i>Relatore</i>	1284
SALIZZONI. <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1284
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>).	
QUINTIERI. Elevazione a comune autonomo della frazione di Magliano Romano in provincia di Roma. (2162)	1285
PRESIDENTE	1285
SAMPIETRO UMBERTO. <i>Relatore</i>	1285
FERRI	1285
QUINTIERI	1285
SALIZZONI. <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1285
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1286

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Domnedò e Russo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (1715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: « Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La proposta di legge in esame, presentata dagli onorevoli Angioy, Roberti ed Almirante, costituisce una integrazione della legge 20 marzo 1954, n. 72, e, più specificamente, mira ad eliminare determinate opposizioni che sono state sollevate

dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, di fronte a una norma di legge che, secondo me, era già chiarissima.

Perciò, essendo stato io stesso relatore della precedente legge ed avendo allora espresso parere favorevole sono favorevole anche alle nuove norme con le quali si precisa che la legge intende assicurare il trattamento di quiescenza per tutto il periodo di servizio compiuto nell'ambito della milizia, anche quando questo servizio si sia protratto nel tempo per ragioni di prigionia o per ferite ed infermità contratte in guerra e per cause di guerra.

È logico che la norma di legge comprenda anche questi periodi e, pertanto, come ho detto, sono favorevole alla proposta di legge in esame, però, propongo un articolo aggiuntivo — sul quale credo che l'onorevole Angioy, qui presente, sarà d'accordo con me — con il quale si stabilisce che coloro i quali, trovandosi in queste condizioni, non abbiano presentato domanda o l'abbiano vista respingere, possono ripresentarla entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo aggiuntivo che propongo è il seguente.

« L'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è così modificato:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati — le istanze dei quali siano state anche respinte — hanno diritto di presentare le loro istanze al Ministero della difesa-esercito che provvederà alle liquidazioni ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Noi non possiamo approvare questa proposta di legge, finché non sarà risolto il problema inerente al trattamento di pensione per certe categorie di antifascisti.

BUBBIO. La proposta di legge contiene soltanto una norma interpretativa di una legge già esistente. Quindi non vedo la ragione di questa opposizione.

ANGIOY. Si tratta, infatti, di prigionieri di guerra o di internati in case di cura che, per una interpretazione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, rimarrebbero esclusi dalla applicazione della legge del 1954.

PRESIDENTE. Dopo avere approvato la legge fondamentale, non possiamo non approvare queste norme interpretative, che riguardano persone rimaste escluse per causa di forza maggiore

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

JACOMETTI. Io mi associo all'osservazione dell'onorevole Tarozzi, osservazione che, del resto, era stata già fatta da noi negli stessi termini, quando venne approvata la legge base del 1954. Questa proposta è già alla discussione, mentre di quella Macrelli per gli antifascisti non se ne parla...

PRESIDENTE. Il comitato ristretto, nominato per l'esame della proposta di legge Macrelli, ha quasi concluso i lavori.

GIANQUINTO. Se è così, nulla vieta di portare in discussione, in una prossima seduta, sia la proposta di legge Angioy, sia quella Macrelli. Non mi rendo conto per quale motivo si rinviino i provvedimenti a favore dei perseguitati antifascisti e si accelerino altre provvidenze del tipo di questa all'esame. Se non si procederà di pari passo dovremo far uso del nostro diritto di richiedere la remissione in aula.

LUCIFREDI. Sarebbe un ricatto legislativo...

PRESIDENTE. Mi dispiace che l'onorevole Gianquinto abbia prospettato, quasi come una minaccia, di chiedere il rinvio del provvedimento in aula. Per ragioni di funzionamento della Commissione non mi sento di rinviare la discussione del provvedimento. L'onorevole Gianquinto faccia pure uso del diritto che gli dà il regolamento. Tutti mi possono dare testimonianza che in questa materia non mi si può accusare di una personale tenerezza. Però ho il dovere di agire sul piano di quella obiettività, che dovrebbe stare a cuore a tutti.

JACOMETTI. Nessuno mette in dubbio la sua buona fede e i suoi sentimenti personali.

ANGIOY. Vorrei fornire un chiarimento, perché mi pare che ci sia un equivoco. Con la mia proposta non si aggiunge alcun beneficio alla legge preesistente con la quale si stabiliva che coloro i quali, al 31 dicembre 1943, si trovavano in servizio nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale potevano optare e ritornare, se lo volevano, ai corpi di provenienza. Di tale norma non hanno potuto fare uso coloro che si trovavano in campi di prigionia o in luoghi di cura per infermità o ferite di guerra, e la Corte dei conti ha rilevato questa lacuna della legge. Quindi, il problema esula da fini politici. Si tratta di ufficiali della milizia che oggi militano in tutti i parliti e che sarebbero esclusi dai benefici della legge del 1954, pur essendo stati più degli altri lontani dalla guerra civile.

FERRI. Io mi associo alla richiesta di rinvio. Siccome l'onorevole Lucifredi parla di

ricatto, noi respingiamo questa parola grossa. Noi non siamo contrari, nel merito, alla proposta di legge; però, dobbiamo tener conto di alcune considerazioni di ordine politico-legislativo. Vi sono dei provvedimenti, come la proposta di legge Macrelli, i quali meriterebbero di essere discussi e approvati sollecitamente, per rendere giustizia a cittadini benemeriti dell'antifascismo e della resistenza, che sono i valori morali su cui è poggiata la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. Facciamo pure degli atti di longanimità verso il settore opposto, però non facciamo precedere questi atti a quegli che sono di doverosa giustizia.

Perciò, non ritengo che la richiesta, a cui ha accennato l'onorevole Gianquinto, meriti di essere qualificata un ricatto, come ha detto l'onorevole Lucifredi, in quanto deriva da considerazioni di ordine politico dalle quali non crediamo di poter prescindere. Non possiamo chiedere l'abbinamento delle due proposte di legge - Angioy e Macrelli - perché sarebbe incompatibile; però, esterniamo delle considerazioni politiche che dovrebbero trovare consenziente la grandissima maggioranza della nostra Commissione.

Il ritardo di qualche settimana non pregiudica nulla. Quando sarà pronto il testo della proposta di legge Macrelli, elaborato dal comitato ristretto, l'una e l'altra proposta potranno essere discusse in sede legislativa e, noi, allora, daremo la nostra approvazione anche alla proposta Angioy, con la sicura coscienza di non aver creato una iniqua sperequazione.

AGRIMI. Prima di tutto voglio sottolineare la semplicità della proposta di legge Angioy, poiché essa ha soltanto un valore interpretativo. Desidero, poi, richiamare sommessamente l'attenzione della Commissione sul grave precedente che si verrebbe a introdurre in sede legislativa con la proposta di rinvio avanzata dagli onorevoli Gianquinto e Ferri. Non discuto la fondatezza del criterio di precedenza esposto dai due colleghi, ma osservo che, di questo passo, anche noi potremmo avere, in altre occasioni, il diritto di appellarci a simili criteri. Il nostro lavoro si svolge man mano che i provvedimenti vengono all'ordine del giorno, non in riferimento ad altre proposte con le quali non hanno alcun motivo di connessione.

Prego, perciò, i colleghi, se non sono contrari nel merito alla proposta di legge, di voler dare il loro voto favorevole, per evitare che la stessa arma, di cui oggi essi non troppo regolarmente si servono, venga adoperata a

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

danno di altre categorie che stanno a cuore a loro e anche a noi.

LUCIFREDI. Debbo fare due osservazioni, una sul piano giuridico, l'altra sul piano politico.

Sul piano giuridico spiego perché ho parlato di ricatto. A mio avviso, nel normale andamento del lavoro legislativo di un Parlamento, c'è un compito della maggioranza e uno dell'opposizione, esistono cioè dei diritti della maggioranza e dei diritti dell'opposizione. L'ordine dei lavori è compito della maggioranza e non dell'opposizione. L'opposizione ha, a proprio favore, gli strumenti idonei che le fornisce il regolamento come, nel caso specifico, quello della remissione in aula. Però non mi pare che sia corretto volere influire con questo mezzo sull'ordine dei lavori, che è compito esclusivo della maggioranza.

Ecco, perché, ho usato quella espressione.

Dal punto di vista politico respingo nettamente l'impostazione sostenuta dall'onorevole Ferri, che amplia quanto avevano detto gli onorevoli Tarozzi e Gianquinto. Il provvedimento in esame riguarda prigionieri di guerra in Germania, ufficiali internati in campi di concentramento e, quando si tratta di prendere provvedimenti a favore di persone che sono state internate in campi di concentramento in Germania, mi rifiuto di ammettere che si tratti di una elemosina ad essi elargita dal Parlamento. Io rispetto il sacrificio di coloro che, come antifascisti, veramente si sono sacrificati — e abbiamo l'esempio dell'onorevole Pertini — ma vi sono delle altre persone che, sul piano dei sacrifici, ne hanno fatti molti di più, come internati in Germania, di quanti non ne abbiano sostenuto alcuni perseguitati politici, che oggi chiedono dei benefici.

Questo credo di dover sottolineare, io, reduce dai campi di concentramento in Germania.

GIANQUINTO. Il ricatto è sempre ricatto, sia in senso giuridico sia in senso politico. Ricordo che, quando la originale proposta di legge venne all'esame della nostra Commissione, noi sollevammo la stessa questione della quale ci stiamo occupando oggi. Abbiamo affermato che, da parte nostra, non vi sono obiezioni di merito però, abbiamo osservato che i provvedimenti che riguardano gli ex fascisti hanno un *iter* veloce, mentre le proposte che riguardano i riconoscimenti doverosi per gli antifascisti vengono ritardate e insabiate.

PRESIDENTE. La proposta Angioy è la prima volta che viene in discussione. Per

l'altra avete usato del diritto di rinvio in aula.

GIANQUINTO. Insomma, se ho accennato alla possibilità di un rinvio di questa proposta di legge in aula, è stato per sottolineare che se la proposta Macrelli è pronta per la discussione, è meglio un rinvio della proposta Angioy, piuttosto che costringerci a chiedere la remissione in aula.

PRESIDENTE. La proposta Angioy riguarda soltanto un'interpretazione della legge precedente. Prego, per un atto di generosità, di rinunciare alla richiesta di rinvio.

GIANQUINTO. Credo che lo stesso onorevole Angioy potrebbe consentire al rinvio. Io non posso non insistere nella mia richiesta. Potrei accedere a rinunciarvi, se l'onorevole Lucifredi ritirasse la sua qualifica di ricatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha già spiegato il significato delle sue parole.

LUCIFREDI. Voglio esprimere ancora una volta il mio vivo rammarico di vedere troppe volte in questa Commissione, e in tutte le Commissioni parlamentari, dimenticati i diritti dei prigionieri, i quali hanno fatto dei sacrifici gravi, forse più gravi di quelli di tanti altri che beneficiano di speciali qualifiche.

Si tenga presente che i prigionieri di guerra in Germania ogni mese, oppure ogni quindici giorni, venivano interpellati se intendevano aderire alla repubblica sociale. Quelli che aderivano venivano mandati subito in Italia. Quelli che sono rimasti, evidentemente, si sono dichiarati contrari alla repubblica sociale ed hanno corso dei pericoli molto più gravi di quelli che, poi, qui in Italia abbiamo visto in veste di eroi.

GIANQUINTO. Desidero ribadire che l'esercizio di un diritto non è mai un ricatto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d):

« d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

Non essendovi emendamenti o osservazioni lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore che, se approvato, costituirà l'articolo 2:

« L'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è così modificato:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli interessati — le istanze dei quali siano state anche respinte — hanno diritto a presentare le loro istanze al Ministero della difesa-esercito che provvederà alle liquidazioni ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Franceschini Giorgio: Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. (2944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Franceschini Giorgio: « Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ».

Il relatore, onorevole Antoniozzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIOZZI, *Relatore*. L'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dispone: « Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura. Né vale a fare acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico delle medesime ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione ».

Tale norma è stata applicata nel senso che un militare in servizio permanente effettivo, pur essendo iscritto nel registro della popolazione di un determinato comune, non può acquistare il domicilio di soccorso nel comune medesimo.

L'articolo 74 della citata legge, infatti, non distingue tra servizio prestato per obblighi di leva e servizio permanente effettivo, ma parla soltanto di « periodo trascorso sotto le armi ». Senonché, i militari in servizio permanente effettivo che esercitano la professione di militare, hanno uno stato giuridico particolare, traggono i mezzi per vivere unicamente dalla loro permanenza sotto le armi o in una determinata località per un periodo di tempo più o meno lungo.

Perciò, propongo l'accoglimento della proposta di legge in esame, la quale stabilisce che non è applicabile l'articolo 14 ai militari sotto le armi in servizio permanente effettivo.

FERRI. La legge in questione è del 1890. La interpretiamo adesso? Suggestirei di modificare almeno il titolo!

FRANCESCHINI GIORGIO. Evidentemente è una questione vecchia. Da venti o trenta anni si fanno cause su questo argomento dinanzi al Consiglio di Stato. Non c'è niente di strano che, ad un certo punto, un deputato della Repubblica proponga di rimediare a questo stato di cose tanto più che l'articolo 14 non riguarda soltanto i militari in servizio permanente effettivo ma, secondo la giurisprudenza, può interessare anche gli agenti di custodia carceraria, gli agenti di finanza, ecc.

ANTONIOZZI, *Relatore*. La norma può restare com'è, sia che abbia valore interpretativo, sia che abbia valore modificativo. Anche il titolo può restare fermo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge. Secondo me, però, non contiene una norma innovativa, ma interpretativa, perché interpreta che cosa si intende con la locuzione « sotto le armi » e specifica che con essa non si identificano i militari in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non sono applicabili a coloro che trovansi sotto le armi in servizio permanente effettivo ».

Sarà votata direttamente a scrutinio segreto alla fine di questa seduta poiché non vi sono emendamenti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 2306: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; proposta di legge

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

n. 1518 d'iniziativa del deputato Calabrò « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche »; proposta di legge n. 1136 d'iniziativa dei deputati Viviani, Luciana ed altri. « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

La discussione si svolge sul testo del disegno di legge e stiamo già, da alcune sedute, esaminando l'articolo 2.

Nella nostra ultima riunione gli onorevoli Luzzatto e Ferri presentarono un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 e se ne iniziò l'esame. Do lettura, ancora una volta, del testo dell'emendamento.

« Chi intenda far proiettare in pubblico un film, è tenuto a depositarlo preventivamente presso la Commissione di revisione. La segreteria della Commissione rilascia attestazione dell'avvenuto deposito, facente fede della data.

Ove la Commissione ravvisi nel film elementi contrari al buon costume, comunica al presentatore che la proiezione ne è vietata, specificando se ritenga contrario al buon costume il complesso del film, oppure talune delle sue parti, e in tal caso quali.

Ove la Commissione ravvisi nel film elementi di reato di azione pubblica, ne dà comunicazione al presentatore, specificando gli articoli di legge a norma dei quali la proiezione verrebbe incriminata, e le parti cui l'incriminazione si riferisce. Se il presentatore non ritira il film entro 15 giorni dalla comunicazione, la Commissione lo trasmette al Tribunale di Roma che, con sua ordinanza in Camera di consiglio, entro 30 giorni dichiara se nel film in questione esistono o meno elementi oggettivi di reato. Della data fissata per la decisione, il cancelliere dà avviso al pubblico ministero e al presentatore del film almeno 10 giorni prima; non oltre il terzo giorno antecedente tale data, il pubblico ministero deposita le sue conclusioni, e il presentatore del film può presentare memoria.

Contro le decisioni della Commissione di cui al secondo comma è dato ricorso alla Commissione in secondo grado. Contro le ordinanze del Tribunale di cui al terzo comma sia il presentatore del film, sia il pubblico ministero possono ricorrere nei dieci giorni alla Corte d'appello che decide con le stesse modalità in camera di consiglio nei successivi 30 giorni, con ordinanza impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge.

Qualora la Commissione, esaminato il film, non ravvisi in esso elementi per i quali debba provvedere a norma del secondo o del terzo comma, ovvero qualora sia stata pronun-

ciata ordinanza, non impugnata, dell'autorità giudiziaria escludente che nel film sussistano elementi di reato; ovvero qualora siano trascorsi trenta giorni dal deposito del film, senza che la Commissione abbia adottato i provvedimenti del secondo o del terzo comma, la segreteria della Commissione ne rilascia al presentatore attestazione, avente valore di nulla-osta per la pubblica proiezione dei film in tutto il territorio nazionale ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Comunico che, in linea di massima, il Governo è favorevole all'emendamento. Dico in linea di massima, perché pur mantenendo fermo il principio che, per quanto riguarda il buon costume nel senso di ordine morale, è competente la commissione amministrativa e per quanto riguarda gli eventuali elementi di reato già commessi, è competente l'autorità giudiziaria. Ho dato una nuova formulazione al testo e desidero illustrare alcuni principi che potrebbero essere trasfusi in nuovi emendamenti che, a mio avviso — riferendo non solo il mio parere, ma anche quello del Presidente del Consiglio — si potrebbero apportare alla proposta originaria e, se accolti, concordarli dal punto di vista tecnico.

Anzitutto, quello di non rinviare il film alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, bensì alla Procura generale presso la Corte d'appello di Roma. Questo, perché, non vogliamo dare alla Procura della Repubblica di Roma una competenza su tutto il territorio nazionale, mentre la Procura generale ha un prestigio maggiore in quanto organo di grado più elevato.

In sostanza, la Commissione di primo grado, pur arrivando ad un giudicato vero e proprio, emette sempre un giudizio. Quindi è inutile aggiungere due gradi successivi, quello del Tribunale e quello della Corte d'appello. Perciò, dal primo giudizio della Commissione, sia pure sommario, si passa alla Corte d'appello, che giudica con ordinanza impugnabile in Cassazione per violazione di legge.

In questo modo si semplifica il procedimento, rendendolo molto meno macchinoso. Infatti, secondo la proposta Luzzatto si aveva prima la Commissione, poi il pubblico ministero, indi l'ordinanza del Tribunale, successivamente il ricorso alla Corte d'appello e, finalmente, il ricorso alla Cassazione.

Il punto fondamentale è quello dell'interpretazione da dare alla locuzione « buon costume » che nell'articolo 21 della Costituzione

ha un senso generico. Per fissare i concetti di questa accezione io mi sono basato su quanto previsto dalla legge sulla stampa, legge che fu approvata nel 1948 dalla Costituzione e, quindi, costituisce in certo qual modo la interpretazione autentica dell'articolo 21.

L'essenziale è che la commissione amministrativa rimane competente per tutto quanto si riferisce al buon costume; mentre per eventuali restrizioni alla libertà di espressione ed alle manifestazioni del pensiero è competente l'autorità giudiziaria.

Perciò l'emendamento Luzzatto-Ferri è accoglibile.

Data la necessità di provvedere, per ora, con decreto-legge — abbiamo intenzione di sottoporlo al Presidente della Repubblica prima delle vacanze natalizie — terremo conto in esso di tutte le discussioni svoltesi in questa sede e, soprattutto, delle idee fondamentali degli onorevoli Luzzatto e Ferri. Quando discuteremo in occasione della conversione del decreto-legge, allora, eventualmente, si proporranno degli emendamenti: ma il nucleo centrale rimane questo.

Aggiungo che, a mio avviso, qualche termine si può allungare o accorciare: però, come atto fondamentale, rimane fermo quello che ho detto e, perciò, ogni timore di incostituzionalità può essere fugato.

FERRI. Prendiamo atto con soddisfazione di quanto ha esposto l'onorevole Sottosegretario. Vorrei, però, qualche chiarimento. Se non ho male inteso, la necessità di provvedere con decreto-legge significa che noi sospendiamo per ora la discussione e la votazione dell'articolo 2.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io sarei contentissimo se si arrivasse alla votazione del disegno di legge ma non abbiamo più tempo.

FERRI. La discussione sarà, quindi, ripresa in sede di conversione del decreto-legge. Vorremmo, però, sapere quale locuzione l'onorevole Resta vorrebbe sostituire a quella di buon costume.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La formula è questa:

« Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento morale, all'ordine familiare o tali da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immagi-

nari, ne dispone il divieto di proiezione in pubblico specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'amministrazione su parere della Commissione è comunicato all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere alla Commissione di appello ».

Questo emendamento riproduce l'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948 sulla stampa.

FERRI. Perciò questa formulazione suggerirebbe quale esemplificazione del buon costume.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Effettivamente è una specificazione di quei tali beni comuni di carattere morale della collettività di cui, mi pare, l'onorevole Bozzi parlasse nella passata seduta.

FERRI. Dalle dichiarazioni dell'onorevole Resta possiamo ricavare questo: che il Governo accetta che la competenza della Commissione amministrativa sia limitata alla tutela del buon costume, del quale l'onorevole Sottosegretario stesso propone una specificazione ricavata dalla legge sulla stampa. Ogni altra ipotesi dovrebbe circoscriversi all'accertamento se esistano nel film o nel lavoro teatrale elementi che costituiscano o meno reato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Oppure che costituiscono turbativa dell'ordine pubblico. Infatti questa parte suonerebbe così:

« Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film elementi di reato perseguibili d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico o della disciplina sociale ne dà comunicazione all'amministrazione, la quale provvede a comunicarla al presentatore del film specificando le norme in base alle quali la proiezione verrebbe incriminata e le parti del film cui la incriminabilità si riferisce oppure i motivi per i quali si ritiene che alla proiezione del film possa derivare turbativa all'ordine pubblico o alla disciplina sociale.

Se il presentatore non provvede al ritiro del film entro 20 giorni dalla comunicazione o non chieda una proroga, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, trasmetterà il film ed il provvedimento ad esso relativo al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, con suo provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, dichiarerà se il film sia di per sé stesso incriminabile oppure se dalla proiezione in pubblico possano derivare un illecito

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

penalmente sanzionabile oppure una turbativa dell'ordine pubblico o della disciplina sociale.

Nella prima ipotesi il Procuratore generale promuoverà l'azione penale ai sensi di legge, nella seconda ipotesi la Corte d'appello di Roma nei 3 giorni successivi al ricevimento del provvedimento del pubblico ministero con ordinanza adottata in camera di consiglio, si pronunzierà sulla esistenza o meno nel film di elementi che siano obiettivamente in contrasto con le norme giuridiche penali oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film possano derivare turbative dell'ordine pubblico o della disciplina sociale.

La sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film.

Il pubblico ministero depositerà le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e nello stesso termine il presentatore del film potrà presentare apposita memoria.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte d'appello il pubblico ministero ed il presentatore del film possono proporre ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge.

Sino a quando l'ordinanza dell'autorità giudiziaria non divenga definitiva e non siano trascorsi i termini o non sia intervenuta la pronunzia della Corte di cassazione, resta sospesa la proiezione in pubblico del film ».

FERRI. In sostanza, dal testo di cui oggi l'onorevole Resta ci ha dato lettura, mi pare che si ricavano due cose: innanzi tutto che si è aggiunto al buon costume anche l'ordine pubblico e la disciplina sociale. In secondo luogo che dalla deliberazione amministrativa della Commissione si passa direttamente al giudizio di accertamento della Corte d'appello. Quindi si salterebbe una giurisdizione di merito, quella del Tribunale, e contro la decisione della Corte d'appello si andrebbe direttamente in Cassazione per violazione di legge.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Qui non si tratta di giurisdizione, altrimenti visseremmo il concetto di « giurisdizione ». C'è soltanto un'ordinanza.

FERRI. Ad ogni modo il fatto di saltare il grado del Tribunale non può costituire un ostacolo insuperabile, anche se, secondo noi, la commissione amministrativa non emette un giudizio, ma formula una semplice deliberazione, che vale quale preavviso.

Quello che desta in noi gravi perplessità è l'aggiunta, alla ipotesi di elementi di reato, della turbativa dell'ordine pubblico e della disciplina sociale. In questo modo si entra nell'ambito pieno della discrezionalità con tutti i pericoli che comporta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Però la decisione spetta al giudice. Se c'è una autorità che può limitare i diritti di libertà questa è l'autorità giudiziaria. Quindi non vi è nessun ostacolo né giuridico né costituzionale se noi riconosciamo all'autorità giudiziaria il potere di stabilire che un film non è proiettabile in quanto possa turbare l'ordine pubblico.

SCHIAVETTI. L'articolo 14 della legge sulla stampa, di cui si è parlato, reca il titolo « Pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza ». Ciò dimostra quale era l'intenzione di chi propose quell'articolo. Si riferiva cioè alla pubblicazione di fatti, specialmente dopo il periodo della guerra, che potessero influire negativamente sulla educazione dei giovani. Tutto quello che è detto in questo articolo riguarda, quindi, il periodo formativo dell'individuo, non l'uomo già maturo, ed è chiaro che l'aggiunta di questa espressione, nel nostro caso, è per lo meno arbitraria.

L'articolo 14, dopo aver detto che le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate a fanciulli ed adolescenti, aggiunge: « Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o illustrazione di vignette poliziesche e di avventure sia fatta sistematicamente o ripetutamente in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di disciplina sociale ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questa è la legge vigente.

SCHIAVETTI. Che purtroppo non è stata mai applicata, mentre la nostra letteratura per ragazzi pullula di roba di questo genere. Non mi riferisco tanto a racconti *western*, quanto a racconti antieducativi per ragazzi e, specialmente, a quei fumetti che cadrebbero sotto queste sanzioni, tanto più che non hanno neppure alcuna elaborazione letteraria che possa servire all'educazione dei giovani. Nes-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

sun giudice ha mai applicato questa norma; cosicché, da questo punto di vista devo riconoscere che ho fatto un lavoro perfettamente inutile.

Ora, per quanto riguarda la legge che stiamo esaminando, una estensione di questa norma appare estremamente pericolosa, perché applichereste anche agli adulti una misura dedicata al processo formativo ed educativo dei giovani, dei giovanissimi, degli adolescenti, quasi bambini.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io non ne faccio una questione di principio, ma è certo che dei film si interessano tutti e sono diretti specialmente ai ragazzi.

SCHIAVETTI. Ma la serrata, ad esempio, a proposito di disciplina sociale, è del tutto diverso.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei sentire da lei un esempio di indisciplina sociale. Dovrebbe essere un esempio che non rientrasse nel campo dei reati, altrimenti saremmo in un'altra ipotesi.

GIANQUINTO. Si potrebbe parlare di « diseducazione sociale », invece di « indisciplina sociale ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Effettivamente certi film sono la cosa più diseducativa che si possa immaginare. Ricordo che è stato vietato un film americano, che rappresentava una *gang* di giovani che commettevano una serie di atti di violenza. Si affermava che non era diseducativo, perché in fondo tutto finiva bene. Ma, intanto, nel ragazzo che vede il film resta lo stimolo alla violenza.

SCHIAVETTI. Effettivamente il ragazzo riceve un'impressione immediata da quello che vede. Poi, dovrebbe fare una riflessione logica, per concludere che le scene che ha visto sono riprovevoli.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Abbiamo avuto esempi di ragazzi delinquenti, che hanno imparato a commettere delitti dal film *Riffi*. Il ragazzo è preso dalla suggestione e certe scene incidono grandemente e perniciosamente sul suo animo. Siccome siamo tutti convinti che si deve impedire che i giovani siano travolti da queste scene, bisogna raggiungere lo scopo, magari trovando una formula migliore.

MANZINI. A proposito di quello che ha detto l'onorevole Schiavetti, faccio osservare che, se è vero che l'articolo 14 era diretto

alla stampa per i giovani, tuttavia era apprezzabile lo spirito che in quel momento animava i costituenti: uno spirito, cioè, più consapevole e molto meno restrittivo dell'interpretazione che oggi si vorrebbe dare all'articolo 21 della Costituzione.

Bisogna tener presente che il pubblico che va al cinematografo, se non è fatto di adolescenti e di giovanissimi, tuttavia è un pubblico meno preparato e meno selezionato di quello che può disquisire su opere d'arte; è un pubblico indiscriminato, sensitivo, talvolta anche incolto. Quindi è giusto che si nutrano, verso questo pubblico, delle preoccupazioni simili a quelle che si hanno verso i giovani che non sono maturi. È un pubblico indiscriminato e questo conferisce una speciale responsabilità a coloro che devono giudicare sulla opportunità di un film.

LUZZATTO. L'emendamento dell'onorevole Resta contiene chiaramente i termini per poter definire un testo. Però le mie perplessità vertono su due punti: sulla questione del salto di un grado e sulla questione dell'ordine pubblico.

A me pare inopportuno il salto di un grado soprattutto perché accentuerebbe di fatto, nella commissione amministrativa, un chiaro carattere di primo grado, perdendosi in tal modo quell'indirizzo che a noi preme in modo particolare. Con la nostra proposta d'emendamento si apre la strada per la risoluzione di questi problemi; oggi si fa il primo passo e, in seguito, ne verranno fatti degli altri. Quindi, bisogna definire con molta chiarezza il carattere della strada sulla quale si incammina. Non è qui la sede per discutere sul carattere più o meno amministrativo o giudiziario della commissione, carattere che per lo meno è misto. Certo che da essa si inizia la giurisdizionalità di un accertamento.

Io non ho nessuna difficoltà a sostituire al Tribunale il pubblico ministero, dato che questo ha una sua speciale competenza. È evidente che quando esso riscontrerà gli estremi di un reato procederà senz'altro e promuoverà l'azione penale. Tuttavia, il salto di un grado mi dà delle perplessità. Il fattore della brevità è relativo, perché quando c'è un primo accertamento giurisdizionale, oltre all'avviso della commissione, è ovvio che il film resta sospeso più a lungo. C'è infatti un primo accertamento giurisdizionale a seguito del quale il nulla-osta non può essere dato se il parere è contrario.

La questione più grossa è quella dell'ordine pubblico. Io non voglio porre una pregiudiziale di impossibilità dell'accertamento,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

perché siano di fronte a problemi nuovi, a nuovi mezzi di diffusione. Tuttavia, basta rifarsi alla legislazione vigente per la tutela dell'ordine pubblico. Però, l'accertamento del pericolo di turbamento dell'ordine pubblico non deriva da elementi obiettivi, ma dalla valutazione di situazioni di tempo e di luogo. Quello che è pericoloso per l'ordine pubblico, in un determinato momento, in rapporto a determinati stati d'animo, può non esserlo in un tempo successivo ed in situazioni diverse. Anche dalle particolari situazioni locali può nascere il pericolo del turbamento dell'ordine pubblico. Quindi non si tratta di un accertamento unitario, bensì differenziato secondo il tempo e il luogo.

Perciò, qualora la commissione, a parte il carattere amministrativo o giudiziario, ritenesse imminente il pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, dovrebbe trasmettere il film all'autorità competente e, secondo il carattere giurisdizionale che io affermo, questa sarebbe rappresentata dal pubblico ministero.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Avremmo allora una quadripartizione, che complicherrebbe troppo le cose. Vi sarebbe infatti l'ipotesi del buon costume, quella della prevenzione di un reato, quella della repressione di un reato già perfetto, quella dell'ordine pubblico.

LUZZATTO. Noi preferiamo che l'accertamento venga fatto dall'autorità giudiziaria perché vogliamo vincolare l'accertamento a leggi specifiche, mentre la commissione naturalmente valuterebbe i casi con una certa discrezionalità. La commissione, in materia di buon costume, fa un apprezzamento discrezionale, perché esso sfugge ad un accertamento specifico, in materia di reato la competenza naturale è dell'autorità giudiziaria: in materia di ordine pubblico al valutazione del magistrato è anche essa discrezionale, ma il magistrato forma il proprio convincimento attraverso l'abitudine interpretativa della norma penale, per cui ogni suo giudizio è vincolato da ipotesi precise. Proprio per evitare che i confini siano incerti, mentre devono essere certissimi, io preferirei che vi fossero soltanto due vie da seguire.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lei parte da un presupposto che non è esatto. Non è una attività giurisdizionale quella del magistrato, ma è una attività di accertamento. È dato che non è giurisdizionale questa attività, è strano che ella voglia attribuire una competenza specifica al pubblico ministero

togliendola alla Corte d'appello, che darebbe maggiore garanzia.

GIANQUINTO. Rilevo che nell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario si parla di elementi di reato, ed in tal caso la Commissione ne dà comunicazione alla magistratura. Basterebbe, quindi, che vi fosse anche un solo elemento di reato. Perciò non basta parlare di elementi di reato, ma bisogna dire che vi deve essere « l'ipotesi di un reato », cioè di un fatto che concreta tutti gli elementi oggettivi e costitutivi del reato.

BOZZI. Basta sostituire alla dizione « ravvisa nel film elementi di reato » quest'altra « ravvisa nel film gli elementi oggettivi di un reato ».

LUZZATTO. Sono d'accordo con la formula proposta dall'onorevole Bozzi, che risolve tutto.

BOZZI. Nel decreto-legge di cui ho sentito parlare si disporrebbe una proroga pura e semplice della attuale legge o verrebbe già inserita tutta questa disciplina?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non intendiamo fare una semplice proroga, ma desideriamo utilizzare tutti gli elementi emersi dalla discussione per comprenderli nel decreto-legge.

LUCIFREDI. Io non sono convinto della bontà dell'innovazione prospettata; quindi mi riservo di muovere delle obiezioni in proposito in sede di conversione del decreto-legge.

Voglio, però, dire qualche cosa in merito alla questione di giurisdizionalità ed a quella del controllo sotto l'aspetto dell'ordine pubblico.

Sul primo punto mi pare che, per ipotesi di questo genere, affermare il carattere giurisdizionale della decisione della Corte d'appello o di altro organo, sia estremamente pericoloso, proprio per quella tale ipotesi di cui già nella seduta passata, avevo parlato: per l'ipotesi cioè che, in seguito, si prospetti l'incriminazione della pellicola, che in questa sede sia stata giudicata immune da elementi di reato. Credo che la eventuale successiva incriminazione non si potrebbe in nessun modo sopprimere e, non potendolo sopprimere, si deve negare ad essa una funzione giurisdizionale.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'ordine pubblico, faccio presente all'onorevole Luzzatto che, se l'autorità giudiziaria deve intervenire soltanto là dove si tratta di riscontrare in una fattispecie gli elementi obiettivi di reato, così da riportarsi ad una precisa norma giuridica, evidentemente in questa ipotesi

non può rientrare l'ordine pubblico, che dovrebbe, per ciò stesso, venir riportato alla competenza della commissione amministrativa. Il creare una terza categoria, affidata a un altro soggetto di valutazione, il procuratore generale, porterebbe a una complicazione estremamente grave, di cui i produttori cinematografici non ci saranno di certo grati. Potrebbe, infatti, accadere che una pellicola, per i suoi diversi aspetti, sia vietata sotto il profilo del buon costume, sotto quello dell'ordine pubblico, sotto quello di un reato. Sarebbe, così, imposta al produttore una prima censura della commissione amministrativa, una seconda del procuratore generale, una terza e una quarta del pubblico ministero e della Corte d'appello. E il produttore aspetterà, così, più di un anno, prima di conoscere la sorte definitiva del suo film.

Non so se questo sia l'intendimento di coloro che vogliono tutelare questi interessi.

Se mai — sempre con le riserve che ho fatto in principio — ci si dovesse incamminare per questa strada, potrebbe essere accolta la proposta che, quando si debba valutare l'esistenza di estremi di reati, sia la Corte d'appello a giudicare nella sua ordinaria composizione; quando si tratti, invece, di motivi inerenti all'ordine pubblico, la Corte d'appello giudichi integrata da esperti, che potrebbero essere funzionari competenti nell'ordine pubblico.

LUZZATTO. Anche su questo potremmo essere d'accordo, perché costituirebbe una differenziazione. Desidero, però, far rilevare che non esisterebbe la complicazione a cui accennava l'onorevole Lucifredi, perché si tratterebbe non di tanti accertamenti separati ma, dal primo accertamento, deriverebbero gli altri.

LUCIFREDI. Se il procuratore generale deve limitarsi ai poteri istruttori, procederà con una certa rapidità, ma se ha anche poteri di decisione, impiegherà molto più tempo.

LUZZATTO. Ad ogni modo, come ho detto, il criterio suggerito dall'onorevole Lucifredi potrebbe essere accettato, perché determinerebbe una certa differenziazione.

LUCIFREDI. In via generale rilevo che il provvedimento della commissione amministrativa è impugnabile al Consiglio di Stato. Invece, contro il provvedimento adottato dal procuratore generale o dalla Corte d'appello, anche se di tale provvedimento fosse ammissibile il carattere amministrativo e non giurisdizionale, non sarebbe possibile il ricorso al Consiglio di Stato, in quanto non verteremo su di un atto amministrativo emesso da un organo amministrativo. Quindi, spari-

rebbe la garanzia del ricorso al Consiglio di Stato: e non so se questo sia un bene nel quadro della disciplina che si vuole adottare.

LUZZATTO. C'è la possibilità di ricorso alla Cassazione.

LUCIFREDI. Alla Cassazione si può ricorrere soltanto per violazione di legge, mentre il Consiglio di Stato giudica gli atti impugnativi anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, in cui rientrano tante altre cose.

BOZZI. Se non erro questa nostra discussione ha preso lo spunto da una perplessità di carattere costituzionale, in merito alla precisazione dei limiti contenuti nella formula « buon costume ».

Mi pare che l'emendamento Luzzatto parta dalla considerazione che, nella espressione « buon costume », anche interpretandola con una certa latitudine, non si possano comprendere alcuni casi per cui si è pensato di creare un altro organismo, di controllo preventivo. Così l'incostituzionalità, che crediamo di aver cacciato dalla porta, rientra dalla finestra. La Costituzione parla soltanto di offesa al buon costume e non pone limiti al controllo relativo; ma nello stesso tempo pone un limite obiettivo, cioè non si può andare al di là della tutela preventiva del bene « buon costume ».

Ora, il fatto che, ad un certo momento, la tutela di questo bene « buon costume » la trasferiamo dalla commissione amministrativa ad un diverso organo — sia pure giudiziario ma che esercita una funzione amministrativa anche perché nel caso non svolge funzioni giurisdizionali — crea un vasto problema, né risolve completamente le mie perplessità.

Tuttavia, dopo aver espresso questo mio scrupolo di coscienza, che è sorto dall'aver ascoltata l'esposizione di tutti i punti di vista, penso che, forse, limitando l'esame del Ministero all'ipotesi di reato, il caso appaia veramente diverso e rientri nell'ambito della Costituzione in quanto, in sostanza, si tratta di un accertamento obiettivo di fatti che, se avvenuti, costituiscono reato passibile di difesa repressiva. Di qui la possibilità di una difesa preventiva visto che non è detto che in un ordinamento civile si debba attendere la perpetrazione del reato per intervenire.

MANZINI. Non so se i produttori di film si siano dichiarati favorevoli a questo progetto o se negli ambienti cinematografici si dica che il rimedio è peggiore del male. Perché, malgrado tutto, il male che si è detto della Commissione, credo che, alla fine, il produttore cinematografico si sia trovato tutt'altro che male in trattative dirette con gli organi dell'esecutivo; non sarà inutile

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

ricordare che spesso problemi difficili sono stati risolti attraverso accordi tempestivi fra le parti ed ho quindi dei forti dubbi in merito alla soddisfazione degli ambienti interessati alla produzione relativamente alla istituzione di un nuovo organo di revisione.

La stampa politica ha elevato, come è noto, delle riserve molto massicce sotto il profilo dell'ingerenza dell'esecutivo nel settore dell'espressione politico-ideologica mentre, praticamente, i produttori ne hanno tratto spesse volte vantaggio ai fini di risolvere i loro problemi. Comunque, dato che si tratta sempre di stabilire l'esistenza o meno della violazione della norma, che vieta di turbare l'ordine pubblico, il che per un verso o per l'altro presuppone il concetto di una revisione — dato che è inconcepibile che non vi sia esame per giudicare se lo spettacolo turbi o no l'ordine pubblico — mi sembra più logico che il problema dell'ordine pubblico non debba sfuggire all'esecutivo perché solo questi ha il potere di impedire che si determinino turbamenti della vita pubblica.

Dopo le ultime osservazioni dell'onorevole Bozzi mi convinco sempre più che il punto di partenza è stato violato per giungere ad una interpretazione restrittiva dell'articolo 21 che è inaccettabile anche perché se esaminiamo attentamente quest'articolo — come ne fa fede la recente legge sulla stampa — ci convinciamo che lo spirito del Costituente era tutt'altro, dato che egli si era impegnato a garantire nella maniera più assoluta la libertà di pensiero e di espressione artistica, ma con questo non ha inteso pregiudicare la tutela del bene comune.

Così, ad esempio, per la stampa non si può far luogo ad autorizzazione o censura: si può procedere al sequestro in casi molto gravi — dato che si tratta di un provvedimento lesivo della libertà di pensiero, stabilita dalla Costituzione — ad opera di un ufficiale di polizia giudiziaria, e soprattutto in casi definiti tassativamente dalla legge.

Ora, il caso della proiezione cinematografica presenta caratteristiche di urgenza perché la proiezione cinematografica è di estrema diffusione; d'altra parte nei riguardi del pubblico non è possibile fare appello alla preparazione culturale, come invece accade per i lettori dei giornali, perché l'opinione pubblica delle grandi platee non ha, nella media, quel livello di cultura e di percezione critica, di serietà, di istintività che è la sua maggior salvaguardia.

Non è questo il momento di riportare in discussione l'articolo 21 e la sua interpreta-

zione restrittiva che ci ha portato all'assurdo di creare due o tre sedi giurisdizionali mentre ancora non abbiamo trovato il modo di stabilire come debba esser vietata una proiezione quando crei turbativa dell'ordine pubblico.

Non solo faccio tutte le mie riserve su questa soluzione ma interverrò in aula. Intanto concludo, proponendo: si proroghi la vecchia legge in attesa di un'enunciazione più persuasiva di quella attualmente in discussione. non c'è altro da fare.

BOZZI. Al punto in cui sono giunte le cose non so se sia il caso di riprendere in esame la proposta fatta in una delle prime riunioni, cioè di limitarsi alla formula della Costituzione, che dice « fatto lesivo del buon costume ». Sarà la Commissione ad interpretare la latitudine di questo concetto, che è eccessivamente restrittivo nella proposta della onorevole Viviani ed eccessivamente estensivo nella interpretazione del progetto governativo.

Per quanto riguarda l'articolo successivo, relativo alla composizione della Commissione, penso che, probabilmente, vada rivisto il rapporto tra i componenti dell'ordine amministrativo e di quello giudiziario.

Debbo dire, tuttavia, che sono veramente preoccupato del fatto che con il sistema Luzzatto-Ferri venga abolita la garanzia giurisdizionale amministrativa; fatto grave, in questa materia, perché un conto è il controllo della Corte di cassazione ed altro è quello del Consiglio di Stato che dispone del sindacato di legittimità attraverso quello strumento preminente dell'eccesso di potere di cui la Cassazione non può disporre.

Quindi, ricapitolando, non so se il problema possa risolversi limitando il decreto-legge alla formula del « buon costume » oppure rivedendo, la composizione della commissione.

FERRI. Le osservazioni dell'onorevole Bozzi hanno indubbiamente una portata notevolissima, ma ci riportano al punto di partenza dal quale ci movemmo per trovare una soluzione che ci consentisse di limitare la tutela della commissione al dettato costituzionale, cioè al « buon costume ».

Venne proposto, da parte nostra, con l'emendamento Jacometti, che ci si attenesse al dibattito dell'Assemblea Costituente, mentre da parte vostra venne tirato in ballo il concetto costituzionale del « buon costume ».

Il risultato fu quello di lasciare in vita la dizione « buon costume », ed eravamo disposti a lasciare impregiudicati anche altri problemi purché si parlasse solo di « buon costume ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

GIANQUINTO. Facendo un bilancio degli elementi positivi e di quelli negativi sull'emendamento Ferri-Luzzatto, e, soprattutto, considerando l'esattezza delle osservazioni dell'onorevole Bozzi, nel senso che noi stiamo girando intorno all'articolo 21, ma non lo applichiamo, anzi lo evitiamo, credo che sarebbe saggio tornare sulla via maestra. Limitiamoci al buon costume, secondo la dizione dell'articolo 21 della Costituzione ed affidiamo alla prassi la sua definizione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io ringrazio la Commissione per lo sforzo fatto. La discussione sarà ripresa al più presto in sede di conversione del decreto legislativo.

LUZZATTO. Non sarebbe opportuno rivedere anche la formazione della Commissione?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io manterrei la precedente formazione, cioè un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, che la presiede, un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario del Ministero dell'interno.

LUZZATTO. Io propongo di inserire i rappresentanti delle categorie interessate, cioè un rappresentante dell'A.N.A.C. ed un rappresentante dell'Unione dei produttori, che fa parte dell'A.N.I.C.A., nonché un rappresentante dei critici.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Allora bisogna aggiungere anche una rappresentanza degli utenti e dei padri di famiglia.

LUZZATTO. Non siamo d'accordo per i padri di famiglia, perché non rappresentano alcun che.

LUCIFREDI. Ma noi ci occupiamo di questi problemi proprio nell'interesse dei nostri figliuoli, non dei produttori.

PRESIDENTE. Come ha detto l'onorevole Sottosegretario, la discussione svoltasi in questa Commissione servirà di base per la emanazione del decreto-legge.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Diecidue ed altri: Disposizioni a favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. (2632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Diecidue e

altri: « Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ».

Prego l'onorevole Tozzi Condivi di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Riva, assente.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Siamo di fronte a una proposta di legge in favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. La proposta di legge mira al finanziamento dell'Associazione attraverso una trattenuta mensile di lire 50 a carico degli associati.

La IV Commissione finanze e tesoro, in data 4 ottobre ultimo scorso, ha espresso il suo parere contrario, senza motivarlo.

Sembra che essa sia giunta a questo parere contrario in quanto riterrebbe che la procedura non sia regolare.

Occorre rilevare che tanto l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, quanto l'Unione nazionale mutilati per servizio, quanto l'Associazione nazionale vittime civili, hanno per legge il diritto di percepire questa contribuzione di lire 50 mensili. Si tratta di estendere tale diritto all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

La nobiltà di questa associazione...

ORTONA. È un'associazione mezzo fascista! Così risulta, almeno, dalle pubblicazioni che ci pervengono.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. È l'unica associazione che rappresenti tutte le famiglie dei caduti e dispersi in guerra. Non capisco perché si debba qualificare « mezzo fascista ».

ORTONA. Almeno lo sono i dirigenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bernardinetti, che ne è presidente, appartiene alla democrazia cristiana.

Per la procedura, faccio rilevare che non possiamo votare questa proposta di legge, dato il parere contrario della IV Commissione. Potremmo insistere presso la IV Commissione, per vedere se essa crede di dover modificare il proprio parere.

Domando, quindi, alla Commissione l'autorizzazione ad insistere presso la IV Commissione perché receda dal parere contrario, salvo poi a discutere la proposta di legge.

SCHIAVETTI. La cosa grave, secondo me, è che la contribuzione è obbligatoria anche per i non iscritti all'associazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Però questo è stato ammesso per le altre associazioni e voi non avete fatto nessuna opposizione.

LUZZATTO. È esatto che, per altri casi, non sono state sollevate obiezioni, ma si trattava di casi di diversa natura giuridica. Noi

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

non siamo favorevoli a imposizioni di contributi obbligatori di questa natura. La IV Commissione ha dato il suo parere contrario in seguito al dibattito in cui si è messo in luce il carattere impositivo del contributo, a favore, tra l'altro, di una associazione che già percepisce una sovvenzione statale e i cui servizi non si sono rivelati di grande utilità generale, in corrispondenza alle somme delle quali essa fruisce.

L'imporre un contributo a tutti coloro che si trovano in queste dolorose condizioni non è corretto, perché equivarrebbe ad imporre degli oneri a carico di una determinata categoria di cittadini in ragione della loro condizione obiettiva, facendone fruire un'organizzazione che sfugge al controllo pubblico e che non esercita una funzione di utilità pubblica.

Per queste ragioni la Commissione finanze e tesoro ha dato parere contrario ed anche la nostra parte è d'avviso contrario. Se si vuole, si può fare insistenza presso la IV Commissione, perché motivi il suo parere contrario, ma non si dica che la nostra Commissione è unanime, perché noi siamo contrari.

BERNARDINETTI. Non è vero che si tratta di una associazione non controllata. È un ente pubblico i cui bilanci preventivi e consuntivi sono sottoposti al controllo e alla approvazione del Consiglio dei Ministri.

LUZZATTO. Prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti la proposta di insistere presso la IV Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di insistere presso la IV Commissione perché receda dal suo parere contrario.

La Commissione approva

LUZZATTO. Nel rivolgere la richiesta alla IV Commissione, noi preghiamo il Presidente di indicare quale è il parere di una parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Sarà fatto. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese. (2818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Alessandrini: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di

Casale Litta, in provincia di Varese » e ricordo che la discussione venne sospesa nell'ultima seduta dedicata a questa proposta di legge in attesa di conoscere il parere della Giunta provinciale di Varese.

Prego il deputato Sampietro Umberto, quale relatore, di illustrare il parere della Giunta.

GIANQUINTO. Desidero conoscere particolarmente quali siano state le reazioni in seno alla Giunta...

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. All'onorevole Gianquinto, il quale ha chiesto quali siano state le reazioni della Giunta provinciale amministrativa, risponderò che essa ha nominato per l'esame della questione una commissione apposita che al termine dei lavori ha presentato una dettagliata relazione. In data 14 dicembre 1957 il Consiglio provinciale di Varese nell'approvare la relazione, ha espresso il suo parere favorevole alla costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo del comune di Casale Litta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non vi saranno emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« La frazione di Inarzo del comune di Casale Litta, in provincia di Varese, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Casale Litta ed Inarzo.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Casale Litta da effettuarsi in conseguenza della modifica terri-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

toriale e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Inarzo.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Casale Litta.

Al personale in servizio presso i comuni di Casale Litta ed Inarzo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento».

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: Elevazione a comune autonomo della frazione di Magliano Romano, in provincia di Roma. (2162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2162, di iniziativa dell'onorevole Quintieri: « Elevazione a comune autonomo della frazione di Magliano Romano, in provincia di Roma ».

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Il territorio della frazione Magliano Romano, facente parte del comune di Campagnano, è configurato come una penisola unita al predetto centro da un piccolo istmo.

Su tale territorio vivono 1050 abitanti che, a causa dell'agricoltura locale molto povera, in buona parte trovano occupazione nei cantieri edili di Roma e questa città viene raggiunta rapidamente sia con la corriera che con la ferrovia Roma-Nord, che ha una stazione denominata Magliano Romano.

Oltre che per ragioni di lavoro gli abitanti di Magliano si recano frequentemente a Roma per gli acquisti di vestiario e manufatti vari.

Il centro abitato di Magliano Romano dista, infatti, dal municipio di Campagnano ben dodici chilometri, che devono essere percorsi a piedi non esistendo servizi regolari di trasporto.

Mentre Campagnano gravita interamente sulla via Cassia, Magliano Romano gravita interamente sulla via Flaminia. Tale circostanza determina la conseguenza che gli abitanti di Magliano si recano a Campagnano

soltanto per accedere a taluni uffici pubblici, con perdita di tempo e di spese.

Magliano Romano è fornito di acquedotto e di cimitero propri, oltre che di parrocchia, scuola elementari ed asilo. Ha un proprio ufficio distaccato di stato civile, un proprio medico condotto, una levatrice, una guardia municipale, uno spazzino e uno stradino propri.

Dal punto di vista del bilancio, la relazione del prefetto ispettore e gli atti prodotti dal ragioniere del comune di Campagnano dimostrano come Magliano Romano possa averne uno attivo a seguito dello scioglimento della locale Università agraria. Tale scioglimento, e conseguente devoluzione all'amministrazione del comune, ai sensi della legge 16 luglio 1927, n. 1766, è imminente a seguito della ripartizione di tutte le terre dell'Università agraria fra gli abitanti di Magliano, resa definitiva con decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici in data 1 settembre 1955.

Pertanto, sussistendo gli elementi per la consacrazione di una realtà già esistente ed i motivi per accogliere l'antica e vivissima aspirazione degli abitanti, propongo l'accoglimento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Chiediamo il rinvio della discussione, per ulteriori accertamenti sulla opportunità del provvedimento.

QUINTIERI. Faccio rilevare che quando la proposta di legge fu annunciata la vostra parte mise dei manifesti per rivendicare il merito dell'iniziativa. Non vedo per qual motivo sia necessario svolgere ulteriori accertamenti.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Effettivamente, questo provvedimento, è un errore politico della nostra parte; ad ogni modo dal punto di vista della ubicazione non si può disconoscere il buon diritto di Magliano romano ad essere elevato a comune autonomo, con i suoi 1.000-1.100 abitanti, i 12 chilometri che lo dividono dal capoluogo di Campagnano ed il fatto che, mentre il primo gravita sulla Flaminia, il secondo gravita interamente sulla Cassia. Mi oppongo quindi alla richiesta di rinvio della discussione.

FERRI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, e non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« La frazione di Magliano Romano del comune di Campagnano, in provincia di Roma, è eretta in comune con la denominazione di « Magliano Romano »

(È approvato).

ART. 2.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.

Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

ANGIOY ed altri: « Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (1715)

Presenti	42
Votanti	21
Astenuti	21
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Antonozzi, Berry, Bozzi, Bubbio, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Cotellessa, Elkan, Gaspari, Giraudo, Gray, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Manzini, Marazza, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Valandro Gighola.

Si sono astenuti:

Angelucci Mario, Borelini Gina, Calandrone Giacomo, Capacchione, Corbi, Corona Achille, Di Paolantonio, D'Onofrio, Farini, Ferri, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Ortona, Pelosi, Pertini, Schiavetti, Tarozzi, Turchi, Viviani Luciana.

FRANCESCHINI GIORGIO: « Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 » (2944):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	39
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

ALESSANDRINI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2818):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

QUINTIERI: « Elevazione a comune autonomo della frazione di Magliano Romano, in provincia di Roma » (2162).

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cap-pugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Di Paolantonio, D'Onofrio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gray, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Sam-

pietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI